

**REGOLAMENTO (CEE) N. 142/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 gennaio 1989**  
**che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3207/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3910/88 della Commissione, del 15 dicembre 1988, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio<sup>(3)</sup>;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del

prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 3910/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3910/88 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 41.